

- ordinare l'immediata cessazione dell'utilizzo della fotografia controversa nell'Unione e il ritiro di tutti i prodotti del tabacco disponibili per la vendita nei vari stabilimenti autorizzati a vendere tali prodotti e recanti l'immagine del ricorrente;
- riconoscere al ricorrente il diritto di completare le sue richieste di risarcimento del danno morale e finanziario a seguito di una perizia richiesta mediante separato ricorso e della comunicazione, da parte della Commissione europea, del numero di confezioni vendute nell'Unione con l'immagine controversa;
- condannare la Commissione europea alle spese del procedimento, precisando che il ricorrente ha chiesto di ottenere il beneficio del gratuito patrocinio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce a ciascuno il diritto al rispetto della propria dignità e al rispetto della propria vita privata e familiare.

Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione

(Causa T-655/19)

(2019/C 399/106)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (rappresentanti: D. Slater, Solicitor, G. Carnazza e D. Fosselard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione, per la parte che le riguarda
- Condannare la Commissione alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, nonché degli articoli 14 e 27, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), e degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18)
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha sanato il vizio procedurale censurato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti e Alfa Acciai/Commissione (cause riunite C-86/15 P e C-87/15 P, EU:C:2017:717), a seguito della quale la Commissione ha adottato la Decisione impugnata.

2. Secondo motivo, vertente sull'erronea interpretazione e violazione dell'articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché violazione dell'articolo 296 TFUE
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha ritenuto di non essere competente a valutare la possibile violazione del principio della durata ragionevole del procedimento.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione e erronea interpretazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha di fatto violato il principio della durata ragionevole del procedimento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, erronea e contraddittoria motivazione e manifesto errore di valutazione
 - Si fa valere a questo riguardo che la riadozione della Decisione impugnata viene motivata dalla Commissione in virtù di un preteso bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento, che tuttavia appare carente ed è altresì affetto da numerosi errori di fatto.

Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Alfa Acciai/Commissione

(Causa T-656/19)

(2019/C 399/107)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, G. Carnazza, avvocati e D. Slater, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione, per la parte che la riguarda
- Condannare la Commissione alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-655/19, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commissione.
